

COMUNE DI MILAZZO

(PROVINCIA DI MESSINA)

1° SETTORE

AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

5° Servizio Risorse Umane ed Sviluppo Organizzativo

DETERMINAZIONE N. 735 del 20.12-7017

OGGETTO: Concessione congedo straordinario alla dipendente T. R., ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 23.12.2000 e dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, rivisto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119 del 18/07/2011. Periodo: 1º gennaio 2018 - 31 dicembre 2019.

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per fame parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della G.M. n. 112 del 05.12.2013;

VISTA la legge 08.06.1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e modificata dalla L.R. 23.12.2000, n. 30;

VISTA la Legge 15.05.1997, n. 127, recepita dalla L.R. 07.09.1998, n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

- Di fare propria, e quindi approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal documento qui allegato per fame parte integrante e sostanziale.
- Di disporre la tempestiva trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.

IL DIRIGENTE Dott. Michele Bucolo



COMUNE DI MILAZZO 1° SETTORE

AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI 5° Servizio Risorse Umane ed Sviluppo Organizzativo

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Concessione congedo straordinario alla dipendente di ruolo T. R.., ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 23.12.2000 e dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, rivisto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119 del 18/07/2011. Periodo: 1º gennaio 2018 - 31 dicembre 2019.

Vista l'istanza della dipendente di ruolo, T. R., nata a omissis, assegnata al 1º Settore di questo ente, acquisita al protocollo generale in data 28/11/2017 al n. 52226, intesa ad ottenere la concessione del congedo straordinario retribuito per il periodo decorrente dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 23.12.2000, dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, rivisto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119 del 18/07/2011, per assistere il coniuge convivente, sig. P. M.T., nato a omissis, con lei convivente, portatore di handicap grave;

Rilevato che:

- la persona disabile da assistere è in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della L. 104/1992), giusto verbale dell'apposita Commissione Medica istituita presso l'ASP n. 5 di Messina datato 03/12/2014;

- che la dipendente è convivente con il soggetto disabile e che nessun altro familiare può

prestare assistenza allo stesso;

Vista la normativa inerente il congedo per l'assistenza ai disabili e segnatamente:

- il Decreto legislativo n. 119/2011 che ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti, modificando l'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18/04/2007 che estende la fruizione del congedo

previsto al coniuge convivente;

- che il nuovo testo elenca una gerarchia tra i soggetti che possono richiedere il suddetto congedo prevedendo uno scorrimento tra gli aventi diritto qualora manchino, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- che il congedo di che trattasi non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della

vita lavorativa;

- che il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, su richiesta dei sanitari, sia richiesta la presenza di un soggetto che presti assistenza;

- che il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3 della L. 104/92 non possono essere

riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;

- che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 42, comma 5-ter del D. Lgs. 151/2001, modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs.119/2022, un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo complessivo di € 46.836.,00 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo (quello citato è relativo al 2013) viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

- che durante la fruizione del congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di

fine rapporto;

Ritenuto, pertanto, di concedere alla dipendente di che trattasi il congedo straordinario a decorrere dal 1ºgennaio 2018 per due anni consecutivi fino al 31 dicembre 2019; VISTI:

- L'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, che ha modificato l'art. 42 del D. Lgs. 151/02;

- L'art. 42 del D. Lgs. 151/2001;

- L'art. 24 della Legge n. 183/2010;
- L'art. 80, comma 2 della Legge n. 388/2000;

- Il D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

- per i motivi meglio espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, di concedere alla dipendente di ruolo, T. R., in premessa generalizzato, n. 2 anni di congedo straordinario decorrente dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, in accoglimento dell'istanza, prot. n. 52226 del 28/11/2017;
- 2) di dare atto che durante il periodo di congedo la richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici;

3) di dare atto che durante il suddetto congedo non si maturano ferie, tredicesima mensilità e

trattamento di fine rapporto;

4) di fare obbligo alla dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa da cui consegua il venir meno della titolarità dei benefici in questione;

5) di consegnare copia del presente provvedimento alla dipendente in parola;

6) di trasmettere copia dello stesso:

- all'Ufficio Stipendi per gli adempimenti di competenza;

- all'Ufficio Deliberazioni per la raccolta.

Il Responsabile del procedimento Cristina Soldino